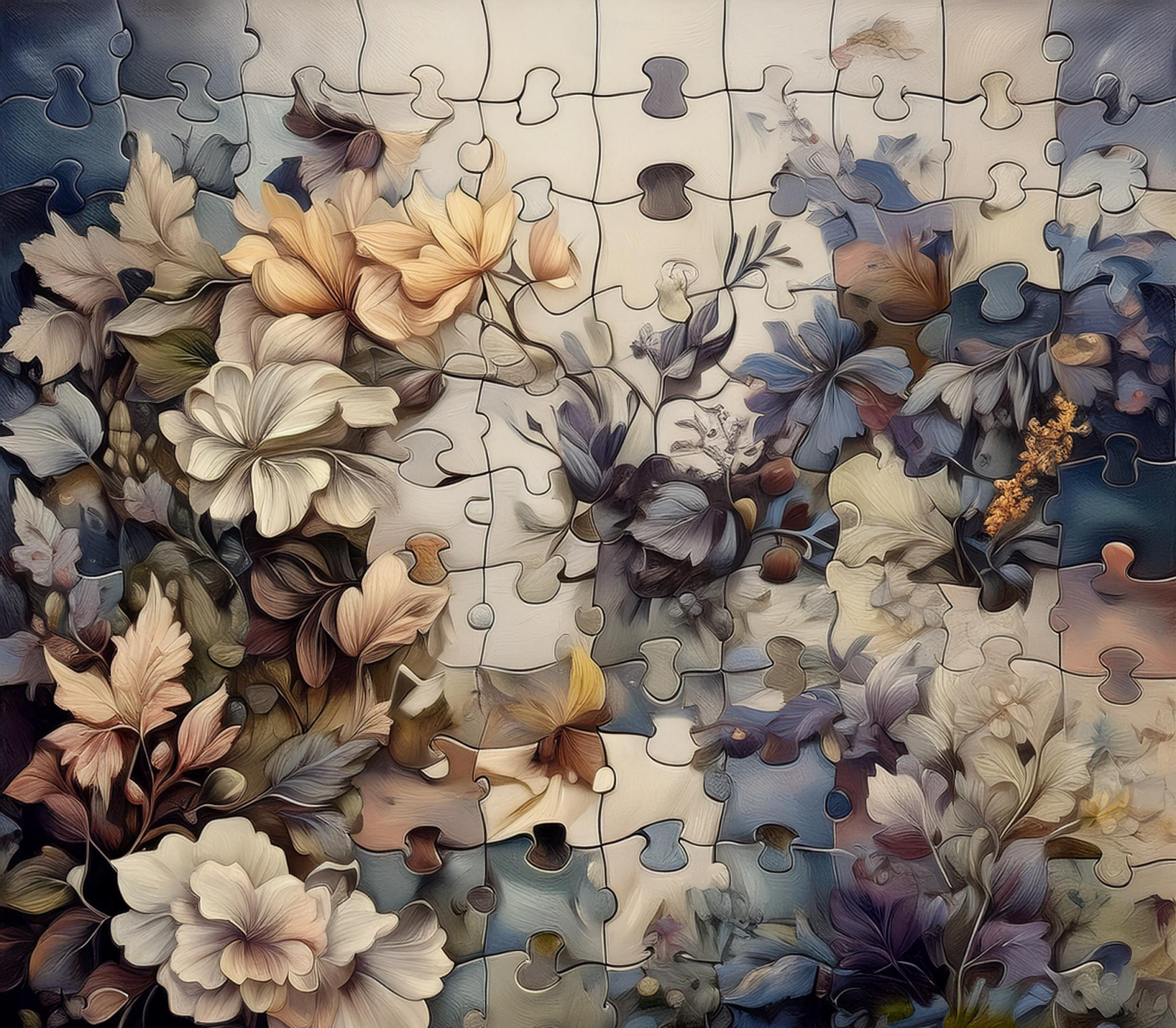




I.C. SANREMO LEVANTE

PROTOCOLLO ORIENTATIVO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ DEI MINORI E DEI NUCLEI FAMILIARI

INDICE

1. COSA SI PREFIGGE IL PROTOCOLLO ORIENTATIVO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ FAMILIARE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. TERMINOLOGIA	6
4. IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI	8
5. QUALI SONO LE SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ CHE POSSONO EMERGERE A SCUOLA E COME PROCEDERE	9
6. QUANDO SCATTA L'OBLIGO DI DENUNCIA	11
7. AUDIZIONI PROTETTE	12
8. EVASIONE ED ELUSIONE DELL'OBLIGO SCOLASTICO	13





1. COSA SI PREFIGGE IL PROTOCOLLO ORIENTATIVO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ FAMILIARE

La scuola, come ampio osservatorio sulla quotidianità dei minorenni, spesso intercetta segnali di vulnerabilità e di fragilità dei contesti familiari; capita che gli alunni si confidino con gli insegnanti o che questi ultimi, osservati alcuni fattori, possano sospettare ipotesi di reato o di situazioni che meritano un intervento. È pertanto un luogo di relazione, cura, protezione.

Proteggere non vuol dire soltanto intervenire quando emerge una situazione di pericolo, ma soprattutto agire in modo preventivo creando le condizioni ambientali, relazionali per favorire benessere, sicurezza, fiducia e garantire le condizioni di sviluppo pieno della persona; significa anche osservare ogni minore con cura e rispetto e assumersi, come adulti (insegnanti, educatori, operatori e genitori e cittadini), la responsabilità di accompagnarlo e sostenerlo quando manifesta segnali di difficoltà.

La protezione per essere efficace deve configurarsi come cultura condivisa all'interno della comunità scolastica e favorire la creazione di alleanze con famiglie, servizi sociali, servizi sanitari, associazioni, enti locali, pur senza presunzione di sostituirsi ai servizi sociali o alla autorità giudiziaria.

Questo protocollo si prefigge di:

- fare chiarezza sulle situazioni di disagio, rischio, pregiudizio che possono manifestarsi nel contesto scolastico al fine di favorirne la tempestiva individuazione, quindi la opportuna gestione;
- definire i ruoli dei vari organismi preposti alla tutela dei minori, scuola, servizi sociali, procura;
- definire con quali modalità procedere nell'interesse esclusivo dei minori che alla scuola sono affidati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione, art. 31, c. 2: *"La Repubblica [...] protegge [...] l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"* (Stato, Regioni, Comuni, Scuola, Servizi sociali, Sistema sanitario, Magistratura minorile);

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, ONU art. 12 *"Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo devono essere"*



debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”;

D.P.R. n. 616 24 luglio 1977, Legge Quadro 328 8 novembre 2000:

- Ai servizi sociali comunali spetta la competenza per il benessere delle persone;
- Operano direttamente sul territorio;
- Agiscono a livello preventivo: con interventi attivati su richiesta spontanea;
- Agiscono a livello protettivo: con interventi disposti dall'autorità giudiziaria;

Codice civile, Art. 403 - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori: *“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;*

Codice penale Art. 361 - Omessa denuncia del pubblico ufficiale: *“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516”;*

Codice penale Art. 362 - Omessa denuncia dell'incaricato di pubblico servizio: *“L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103”;*

Codice di procedura penale Art. 331 - Obbligo di denuncia: *“I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”;*

Legge n. 184 4 maggio 1983, art. 9 - *Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”* - dove per abbandono si intende in senso lato trascuratezza, abuso grave, disagio profondo oltre che abbandono vero e proprio.



Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"

Promozione della genitorialità positiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017).

Decreto Caivano - DL 123/2023, convertito in Legge 159/2023 *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*.

3. TERMINOLOGIA

- **Pubblico ufficiale:** [...] *coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa* (Codice penale Art. 357). In questa categoria rientrano il **D.S., i docenti nel momento in cui compiono l'atto valutativo.**
- **Incaricato di pubblico servizio:** [...] *coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio [...] anche senza esercizio di poteri autoritativi o certificativi* (Codice penale Art. 358). In questa categoria **rientrano i docenti.**
- **Denuncia:** Atto con cui chiunque porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio. Per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio la denuncia è obbligatoria se il reato è conosciuto nell'esercizio delle proprie funzioni.
- **Querela:** Atto con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda penalmente per i fatti per i quali la legge non prevede la procedibilità d'ufficio.
- **Esposto:** Segnalazione con cui chiunque chiede all'autorità di verificare una situazione ritenuta irregolare o potenzialmente illecita, senza qualificare necessariamente il fatto come reato.
- **Segnalazione:** riguarda il profilo civile o amministrativo e serve ad attivare misure di protezione per il minore, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali.
- **Segreto d'ufficio:** Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (Art. 326 c.p.).



- **Maltrattamento verso minori:** Consiste in comportamenti che causano o possono causare un danno alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore, all'interno di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere e varia in base alla tipologia degli atti e alla loro ripetizione nel tempo.

Può verificarsi non solo in ambito familiare, ma anche in altri contesti di vita del minore, compreso quello scolastico, quando gli adulti di riferimento (docenti o personale ATA) mettono in atto condotte umilianti, usano in modo improprio i mezzi di correzione, offendono, minacciano, aggrediscono, manipolano o toccano in modo improprio.

Può configurarsi come:

Abuso fisico (colpi, percosse, calci, morsi, soffocamenti, strangolamenti, avvelenamenti, uso di oggetti con provocazione di danni fisici, lesioni, ustioni, lividi);

Abuso emotivo psicologico (ripetizione nel tempo di insulti, minacce, umiliazioni, indifferenza, rifiuto affettivo, ricatti, pressioni psicologiche, svalutazione, intimidazione, discriminazione);

Abuso sessuale (coinvolgimento di minori in atti sessuali, sia fisicamente che attraverso la manipolazione o l'esposizione a materiale con contenuti sessuali);

Trascuratezza, negligenze, incuria (reiterazione nel tempo di carenze/omissioni nella cura del minore necessaria per il suo benessere: nutrizione, abitazione, abbigliamento, igiene personale, supporto, istruzione, sicurezza, protezione);

- **Ipercuria:** controllo eccessivo che limita la crescita, lo sviluppo e l'autonomia del minore;
- **Discuria:** relazione di cura distorta e/o disfunzionale.
- **Obbligo di denuncia** è previsto dall'art. 331 c.p.p. quando si ha notizia/sospetto di reato procedibile d'ufficio. Attiva l'intervento dell'autorità giudiziaria. Va fatto alle forze dell'ordine o alla Procura. L'omissione comporta una responsabilità penale ai sensi degli artt. 361-362 c.p.
- **Obbligo di segnalazione** è previsto dall'art. 9, L. 184/1983 quando si ha notizia e evidenza di una situazione di rischio o pregiudizio. Attiva l'intervento dei servizi sociali o l'autorità minorile. Va trasmessa al dirigente scolastico, che può inoltrarla ai servizi sociali o alla Procura. L'omissione può comportare responsabilità professionale o disciplinare.



4. IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 6 della L. 328/2000, operano direttamente nel comune, distretto o ambito.

I servizi sociali agiscono in contatto con le ASL, le scuole, il tribunale per i minorenni, i consultori, enti e associazioni territoriali.

I riferimenti per il territorio sanremese sono i seguenti:

per conto del comune di Sanremo

- Dott.ssa Roberta Dore - Responsabile
- Dott.ssa Francesca Moro
- Dott.ssa Elisa Parodi
- Dott.ssa Eleonora De Gregorio

per conto del consultorio

- AS Dott.ssa Ambra Bertazzo
- AS Dott.ssa Emma Franchi

Le funzioni dei servizi sociali sono quelle di:

- Valutare i bisogni dei minori e delle famiglie
- Fornire supporto alla genitorialità
- Prendere in carico le situazioni problematiche
- Adottare misure di protezione

Ciò pertanto non significa che contattare i servizi sociali comporti in automatico l'allontanamento del minore dal nucleo familiare; è invece fondamentale coltivare all'interno dell'Istituto, con le famiglie la cultura della collaborazione e della condivisione, rappresentando i servizi sociali un supporto orientativo, talvolta solo momentaneo, per le famiglie che attraversano un momento di vulnerabilità che può avere ripercussioni negative sui minori.

La tabella sottostante sintetizza le competenze della scuola e dei servizi sociali:

SCUOLA	SERVIZI SOCIALI
Tutela dei diritti del minore	
Osservazione del disagio, rilevazione dei bisogni	Valutazione e eventuale attivazione di interventi
Segnalazione di situazioni a rischio	Presa in carico di situazioni a rischio
Collaborazione con i servizi e con le famiglie	Coordinamento degli interventi
Formazione e redazione di protocolli d'azione	Formazione nel territorio e nelle scuole



5. QUALI SONO LE SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ CHE POSSONO EMERGERE A SCUOLA E COME PROCEDERE

SITUAZIONE	QUANDO SI MANIFESTA	COME PROCEDERE
DISAGIO	Quando c'è un bisogno significativo che non trova risposta o riconoscimento nel contesto di vita. <i>Es.: il bambino che spesso si addormenta sul banco.</i>	INFORMARE tempestivamente il dirigente scolastico. PROMUOVERE una osservazione vigile e costante. DOCUMENTARE i segnali di disagio attraverso relazioni, diari di bordo, che consentano di tenere traccia delle osservazioni. La documentazione prodotta va consegnata al dirigente scolastico e conservate in apposito registro al protocollo riservato. COLLOQUIARE con lo studente: - Individuare uno spazio di ascolto riservato e accogliente. - Mostrare una vicinanza autentica e disponibilità all'ascolto. - Rispettare il vissuto dello studente, evitando giudizi, minimizzazioni o drammatizzazioni, pur esprimendo il punto di vista adulto. Dire allo studente, se l'età lo consente, che ci saranno informazioni che resteranno riservate, altre che si deciderà insieme di condividere e altre ancora che obbligatoriamente dovranno essere riferite poiché lo prevede la legge per tutelare la sua salute e sicurezza. COLLOQUIARE CON LA FAMIGLIA: - Acquisire informazioni ulteriori sul disagio rilevato. - Comprendere se la famiglia è consapevole del disagio, se lo sta affrontando e come. - Proporre una collaborazione mirata a fronteggiare insieme il disagio e rispondere al bisogno, eventualmente valutando anche una collaborazione con i servizi sociali se la situazione è particolarmente delicata.



		CONSULTARE SE NECESSARIO I SERVIZI SOCIALI: per richiedere una consulenza professionale, anonima o meno, su situazioni che destano preoccupazione, nel rispetto della riservatezza per orientare le decisioni future e per meglio inquadrare la situazione (disagio, rischio, pregiudizio??) attraverso il supporto esperto dell'assistente sociale. Se il nucleo è già seguito dai servizi sociali la segnalazione può essere mirata.
RISCHIO	Quando il disagio produce effetti negativi e persistenti sul benessere e sul funzionamento quotidiano. <i>Es.: il bambino che si addormenta sempre sul banco con pregiudizio per la partecipazione attiva e incidenza sui processi di apprendimento.</i>	INFORMARE il dirigente scolastico affinché proceda alla segnalazione ai servizi sociali inviando relazione circostanziata. Si ricorda che le relazioni devono: - limitarsi a <i>descrivere con precisione ed oggettività</i> i fatti; - essere <i>circostanziate, ovvero fare fedelmente riferimento agli elementi acquisiti</i>; - <i>riportare tra virgolette le parole proferite</i> dai minori che possono lasciar supporre una situazione di rischio. Sono da evitare la formulazione di commenti o la trascrizione di impressioni personali e soggettive. Continuare a OSSERVARE con continuità con attenzione e sistematicità il caso DOCUMENTARE i segnali di rischio; PARTECIPARE ad eventuale colloquio con il D.S., servizi sociali, famiglia, qualora organizzata ai fini di supportare il nucleo familiare.
PREGIUDIZIO	Quando il disagio incide in modo rilevante sulla salute fisica e/o psicologica del minore. <i>Es.: il bambino che si addormenta sempre sul banco facendo supporre sregolatezza nei ritmi della veglia e del sonno, uso di dispositivi digitali fino ad ora avanzata con rischio per il suo benessere psico fisico.</i>	SEGNALARE urgentemente con apposita relazione alla dirigente, suo tramite ai servizi sociali o, nei casi più gravi, all'autorità giudiziaria. (Vedasi sopra) Continuare a OSSERVARE con continuità con attenzione e sistematicità il caso DOCUMENTARE i segnali di rischio



PREGIUDIZIO GRAVE	Quando il minore è esposto a forme di violenza o a situazioni gravemente lesive della sua integrità. <i>Es.: il bambino che si addormenta sempre sul banco facendo supporre sregolatezza nei ritmi della veglia e del sonno, uso dei dispositivi digitali fino ad ora avanzata, allontanamento del genitore dal domicilio durante l'orario notturno e l'abbandono del minore.</i>	INFORMARE TEMPESTIVAMENTE la D.S. affinché sia sporta denuncia immediata all'autorità giudiziaria senza informare l'alunno, la sua famiglia, altro personale scolastico per non compromettere eventuali indagini e infrangere il segreto istruttorio. La denuncia può essere fatta: - ai Carabinieri - alla Polizia - alla Procura Non spetta alla scuola accertare l'esistenza di una situazione di pregiudizio o pregiudizio grave: questa competenza è dell'autorità giudiziaria. Il ruolo della scuola è segnalare quanto osservato, riportando le informazioni di cui è venuta a conoscenza. È sufficiente un sospetto ragionevolmente fondato e non è compito della scuola svolgere accertamenti o raccogliere ulteriori elementi, poiché ciò potrebbe compromettere le indagini o allertare i presunti responsabili.
--------------------------	---	--

6. QUANDO SCATTA L'OBLIGO DI DENUNCIA

Alcuni reati richiedono un'iniziativa formale da parte della persona offesa (nel caso dei minori, da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale).

Altri reati vengono perseguiti d'ufficio indipendentemente dalla volontà della vittima.

I reati perseguibili d'ufficio sono quelli più gravi, che compromettono diritti fondamentali come la vita, la libertà personale o l'integrità fisica.

Chiunque può denunciare un reato procedibile d'ufficio, ma non tutti hanno l'obbligo di farlo.

L'obbligo riguarda solo determinati soggetti:

- i pubblici ufficiali
- gli incaricati di pubblico servizio

quando vengono a conoscenza del reato nell'esercizio delle loro funzioni, senza attendere una denuncia da parte della famiglia.

Sono reati perseguibili di ufficio:

- Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)



- Abusi sessuali (artt. 609-bis e seguenti c.p.)
- Lesioni gravi o gravissime (artt. 582 e seguenti c.p.)
- Abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.)
- Abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo di istruzione (art. 570-ter c.p.)
- Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis - 600-sexies c.p.)
- Minaccia, se ad un minore (art. 612 c.p.)
- Atti persecutori, se nei confronti di un minore (art. 612-bis c.p.)

In caso di sospetto o di notizia di questi reati, bisogna denunciare immediatamente alla autorità giudiziaria.

L'obbligo di denuncia o di segnalazione per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio **non si applica ai reati perseguibili esclusivamente a querela di parte**. In questi casi, l'autorità giudiziaria può procedere solo se la persona offesa, oppure chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, presenta una querela, cioè una richiesta formale di avvio del procedimento penale.

7. AUDIZIONI PROTETTE

Codice di procedura penale, artt. 351, 362, 398

L'autorità giudiziaria può ascoltare un minore, senza il coinvolgimento dei genitori, in modalità protetta, anche a scuola, quando è necessario per tutelare la sua salute e sicurezza. In questo caso il dirigente scolastico deve prestare la massima collaborazione, individuando un luogo idoneo per il colloquio che si svolgerà esclusivamente tra il minore e l'autorità giudiziaria, senza altri soggetti. I genitori del minore non vanno informati.



8. EVASIONE ED ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

CASISTICA	PROCEDURA
Mancata iscrizione dei minori obbligati. Evasione dell'obbligo scolastico. Riferimento normativo: Art. 12 del <i>Decreto Caivano</i>, 15.09 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13.11 2023	Il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale (denuncia scritta alla Procura).
Assenze non giustificate superiori ai 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi.	Segnalazione immediata al dirigente scolastico che sollecita la famiglia.
Elusione dell'obbligo scolastico riferito sia alla scuola Secondaria che Primaria. Riferimento normativo: Art. 12 del <i>Decreto Caivano</i>, 15.09 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13.11 2023	Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi l'elusione dell'obbligo scolastico entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale (denuncia scritta alla procura).



Assenze discontinue o irregolari, ma numericamente rivelanti. Elusione dell'obbligo scolastico riferito sia alla scuola Secondaria che Primaria. Riferimento normativo: Art. 12, comma 4 del Decreto Caivano: "In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi" .	Il coordinatore del consiglio di classe monitora le assenze degli studenti; qualora queste si avvicinino al tetto massimo consentito, informa con comunicazione scritta il dirigente scolastico il quale provvede ad ammonire la famiglia. In caso di superamento della soglia consentita, immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvede ad avvisare - il sindaco (per l'avvio della procedura sopra indicata di sua competenza) - i servizi sociali (per gli opportuni interventi di affiancamento del nucleo familiare).
---	--

L'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'**inasprimento delle sanzioni** a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo.

La fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in **delitto** e l'ambito di applicazione viene esteso a tutto il periodo di istruzione obbligatoria.

In caso di **evasione** dell'obbligo è prevista la reclusione **fino a due anni**; in caso di **elusione** è prevista la reclusione fino ad **un anno**.

Il decreto Caivano stabilisce inoltre **per tutto il ciclo della scuola dell'obbligo** il tetto massimo di assenze consentito, pari ad **un quarto del monte ore annuale** calcolato mediamente su 33 settimane; oltre tale soglia si configura la fattispecie di elusione dell'obbligo scolastico.

Nella tabella sottostante sono riportati i monte ore dei plessi di scuola primaria e secondaria, nonché il relativo tetto massimo di assenze consentito ai fini della configurazione del delitto di elusione dell'Obbligo scolastico.

PLESSI	MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO	SOGLIA MASSIMA DI ASSENZA CONSENTITE (1/4 del monte ore)
Scuola Secondaria G. Pascoli, Dante, Ghirotti, G. Natta	30 h x 33 settimane = 990 h	247h
Scuola Primaria Montessori, Rubino, Scaini	40 h x 33 settimane = 1320 h	330h
Scuola Primaria G. Ghirotti, classi IV [^] e V [^]	35 h x 33 settimane = 1155 h	289h
Scuola Primaria G. Ghirotti, classi I [^] , II [^] , III [^]	32 h x 33 settimane = 1056 h	264h



Scuola Primaria Poggio, classi IV [^] e V [^]	34,30 h x 33 settimane = 1138,5	285h
Scuola Primaria Poggio, classi I [^] , II [^] , III [^]	31,30 h x 33 settimane = 1039,5	260h
Scuola Primaria G. Natta	34 h x 33 settimane = 1122 h	280h

Per quanto attiene invece la **validazione dell'anno scolastico**, ovvero la possibilità di procedere allo scrutinio degli studenti, l'obbligo della frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico personalizzato, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 62/2017, sussiste per gli studenti della scuola secondaria, fatte salve le deroghe annualmente disposte dal collegio dei docenti. Tale soglia minima di frequenza non è prevista per gli studenti della scuola primaria.

Resta confermata in ogni caso l'impossibilità di scrutinare gli studenti, sia della scuola Secondaria, sia della scuola Primaria, qualora, causa l'elevato numero di assenze, non vi siano riscontri (voti sul registro elettronico) che consentano di procedere alla valutazione dei minori.

Certa che queste indicazioni possano orientare l'operato del personale nel delicato rapporto con gli studenti, si resta a disposizione.

La dirigente dell'I.C. Sanremo Levante
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI